WEBINAR
Vendere vino e bevande alcoliche in Italia e all'estero: aspetti fiscali e doganali
Mercoledì 2 luglio 2025
h. 10.00 - 12.30
Webinar Piattaforma Webex

Aspetti Iva e accise - a cura di Stefano Garelli

VENDERE VINO E BEVANDE ALCOLICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO
aspetti Iva e accise

ARGOMENTI

- Cessioni intracomunitarie
- Vendita di vino e altre bevande alcoliche on line («e-commerce»)

VENDERE VINO E BEVANDE ALCOLICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO

aspetti Iva e accise

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Articolo 41 del Dl n. 331/1993

Articolo 41 del Dl n. 331/1993

Cessioni intracomunitarie non imponibili.

1. Costituiscono cessioni non imponibili:

a) **le cessioni a titolo oneroso** di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; **i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. (....)**

b) le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell'Unione europea. (...)

b-bis) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nel territorio dello Stato spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro;

c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Articolo 41 del Dl n. 331/1993

2. **Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):**

a) (lettera abrogata);

b) (....)

c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti **(1).**

2-bis (.....)

«2-ter. Le **cessioni di cui al comma 1, lettera a),** e al **comma 2, lettera c)**, costituiscono cessioni non imponibili a condizione che **i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro** e che **il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6 (2),** o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso.»;

Nota (1): Ad esempio, trasferimento di beni a depositi logistici di altro Paese Ue.

Nota (2): si tratta del modello Intra 1-bis

CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI

Definizione e condizioni da rispettare ai fini della non imponibilità

CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI

Si tratta quindi:

- di **cessioni di beni a titolo oneroso** poste in essere **tra due soggetti identificati ai fini dell'Iva** in due diversi Paesi Ue; come sappiamo,le **cessioni a titolo gratuito** NON sono considerate cessioni intracomunitarie;
- con **trasporto /spedizione** in altro Paese Ue, eseguito dal venditore o dall'acquirente o da terzi per loro conto;

a condizione che:

- **le fatture relative a tali operazioni vengano inserite nell'elenco delle cessioni intracomunitarie** (per l'Italia: Modello Intra 1-bis)
- il venditore entri in possesso della **prova di arrivo** della merce a destinazione.
- nel caso di cessione con trasporto a carico dell'acquirente è necessario che i beni giungano a destinazione **entro 90 giorni dalla consegna**.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Aspetti operativi

ASPETTI DA CONSIDERARE

Per la generalità delle imprese:

- **Verificare che il cliente estero sia iscritto nell'Archivio VIES**, stampando e tenendo agli atti la visura («screenshot»); tale verifica dovrebbe essere eseguita prima di ogni spedizione o almeno all'atto della predisposizione del modello Intra cessioni;
- **Indicare sulla fattura il numero identificativo Iva** dell'impresa italiana venditrice (IT+partita Iva) e dell'impresa cliente di altro Paese Ue;
- **Trasmettere allo SDI i dati della fattura emessa**, codice destinatario XXXXXXX, natura operazione N3.2;
- **Se il trasporto è a carico del cliente estero** (casi tipici: vendita con resa EXW e FCA): **verifica che la merce giunga a destinazione entro 90 giorni dalla data di consegna**;
- **Reperimento delle prove di cessione intracomunitaria** le quali, nel caso di trasporto a carico del cliente, devono anche attestare il momento di arrivo della merce a destinazione e, quindi, il rispetto della regola dei 90 giorni.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Aspetti operativi

Per le imprese che vendono bevande alcoliche, fermo restando quanto previsto per le imprese in genere:

- **Nel caso di spedizioni di prodotti, in regime sospensivo**, poste in essere da **depositi fiscali** e da **piccoli produttori di vino**:
  - reperimento del codice di accisa del destinatario estero;
  - verifica mediante la banca dati SEED (System for Exchange of Excise Data – Sistema di scambio di dati sulle accise) dell'idoneità del destinatario estero a ricevere i prodotti considerati;
- **Nel caso di spedizioni di prodotti, ad accisa italiana assolta,** poste in essere da **speditori certificati**: reperimento del codice identificativo unico del destinatario estero;

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Aspetti operativi

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Aspetti operativi

Documenti di spedizione, previsti dalla normativa accise:

- **Spedizione di vino o di altre bevande alcoliche parte di deposito fiscale**, in regime sospensivo: emissione del **messaggio/documento e-AD** nei confronti di deposito fiscale / destinatario registrato del paese di destinazione;
- **Spedizione di vino da parte di piccolo produttore di vino**, in regime sospensivo: emissione del **messaggio/documento MVV-E** nei confronti di deposito fiscale / destinatario registrato del paese di destinazione;
- **Spedizione di vino o di altra bevanda alcolica da parte di speditore certificato**, ad accisa italiana assolta: emissione del **messaggio /documento e-DAS** nei confronti di **destinatario certificato** del paese di destinazione.

Naturalmente, se il trasporto ha luogo mediante vettore, viene emessa anche la **lettera di vettura – CMR**.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Aspetti operativi

ARCHIVIO VIES: mancata indicazione denominazione dell'operatore economico

Nel caso di cessioni intracomunitarie nei confronti di operatori economici appartenenti a Paesi Ue che, per ragioni di privacy, nell'archivio VIES NON indicano la denominazione di tali soggetti (come nel caso della GERMANIA), **in sede di costruzione dell'anagrafica di tali clienti** occorre rivolgersi all'Ufficio delle Entrate al fine di chiedere l'abbinamento tra i dati comunicati dal cliente e il numero di iscrizione nell'Archivio VIES (In pratica, occorre chiedere la conferma del numero di identificazione Iva comunicato dal cliente). **Successivamente**, operazione per operazione, occorre verificare che il numero identificativo Iva sia ancora sempre attivo.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Articolo 50 del Dl n. 331/1993 - APPROFONDIMENTI

VERIFICA DEL NUMERO IDENTIFICATIVO IVA DEL CLIENTE ESTERO

Articolo 50 del Dl n. 331/1993

Obblighi connessi agli scambi intracomunitari.

2. «Agli effetti dell'articolo 41, comma 2-ter» **l'ufficio**, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e **secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze**, **conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro** della Comunità economica europea, **nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome**.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Decreto 28 gennaio 1993 - APPROFONDIMENTI

VERIFICA DEL NUMERO IDENTIFICATIVO IVA DEL CLIENTE ESTERO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 gennaio 1993

Conferma, da parte degli uffici IVA, della validità del numero di identificazione dei soggetti d'imposta residenti in altro Stato membro della Comunità economica europea.

Articolo unico

Gli esercenti impresa o arti e professioni, che effettuano cessioni intracomunitarie senza l'applicazione dell'imposta, possono **ottenere conferma della validità del numero di identificazione del cessionario o committente residente in un altro Stato membro della Comunità economica europea** nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale e, in mancanza, al nome e cognome, presso l'ufficio IVA di competenza, che, su richiesta dei soggetti interessati, **rilascia un'attestazione** su cui devono essere apposti il timbro dell'ufficio e la firma del funzionario responsabile.

VIES

Convalida partite IVA | Informazioni tecniche | Monitoraggio interno | Guida | Clausola di esclusione di responsabilità specifica per questo servizio | Data Protection

Sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA (VIES): Verifica della validità di una partita IVA

Per verificare la validità di una partita IVA in un determinato paese / Irlanda del Nord, scegliere dall'apposito menu lo Stato membro / Irlanda del Nord in cui la verifica deve essere effettuata e inserire la partita IVA da verificare.

Sì, partita IVA valida

Stato membro / Irlanda del Nord	FR
Partita IVA	FR 76414740852
Orario di ricezione della richiesta	19/10/2022 14:47:06
Nome	SAS SOCIETE DES EDITIONS FRANCIS LEFEBVR
Indirizzo	40 A 42 40 RUE DE VILLIERS 92300 LEVALLOIS PERRET
Numero di Consultazione	WAPIAAAAYPwSIAwN

VIES

Convalida partite IVA | Informazioni tecniche | Monitoraggio interno | Guida | Clausola di esclusione di responsabilità specifica per questo servizio | Data Protection

Sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA (VIES): Verifica della validità di una partita IVA

Per verificare la validità di una partita IVA in un determinato paese / Irlanda del Nord, scegliere dall'apposito menu lo Stato membro / Irlanda del Nord in cui la verifica deve essere effettuata e inserire la partita IVA da verificare.

Sì, partita IVA valida

Stato membro / Irlanda del Nord	DE
Partita IVA	DE 812526315
Orario di ricezione della richiesta	19/10/2022 14:49:12
Nome	---
Indirizzo	---
Numero di Consultazione	WAPIAAAAYPwSmqCD

VIES

Convalida partite IVA | Informazioni tecniche | Monitoraggio interno | Guida | Clausola di esclusione di responsabilità specifica per questo servizio | Data Protection

Sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA (VIES): Verifica della validità di una partita IVA

Per verificare la validità di una partita IVA in un determinato paese / Irlanda del Nord, scegliere dall'apposito menu lo Stato membro / Irlanda del Nord in cui la verifica deve essere effettuata e inserire la partita IVA da verificare.

Sì, partita IVA valida

Stato membro / Irlanda del Nord	ES
Partita IVA	ES B61768511
Orario di ricezione della richiesta	19/10/2022 14:51:45
Nome	IVECO - ESPANA
Tipo di società	ES-3
Via	Avda de Aragon
Codice di avviamento postale	28022
Città	Madrid
Numero di Consultazione	WAPIAAAAYPwTL4uA

CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Fatturazione attiva - APPROFONDIMENTI

FATTURA RELATIVA ALLA CESSIONE INTRACOMUNITARIA DI BENI

L'articolo 46 del Dl n. 331/1993 afferma che:
«2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, é emessa fattura a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di **operazione non imponibile** e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale. **La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario dallo Stato membro di appartenenza**; **in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento.** La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.».

CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Fatturazione attiva - APPROFONDIMENTI

REGISTRAZIONE DELLA FATTURA DI CESSIONE INTRACOMUNITARIA

L’articolo 47 del Dl n. 331/1993 afferma che:

«4. Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione».**

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

cessioni con trasporto a carico del cliente

REGOLA DEI 90 GIORNI

- **Vendita con trasporto a carico dell'impresa acquirente estera (condizioni di resa dei Gruppi E e F INCOTERMS 2020):** in base all'**articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997** i beni devono pervenire nel Paese Ue di destinazione entro 90 giorni dalla consegna.

Tale regola deriva dalla RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE

L'articolo 2 del D.Lgs. n. 87/2024 (**Revisione del sistema sanzionatorio tributario**), **con effetto dal 1° settembre 2024**, ha esteso alle **cessioni intracomunitarie con trasporto a carico del cliente non residente o per suo conto** la regola dei 90 giorni prevista dall'articolo 8/1/b del Dpr n. 633/1972 per le cessioni all'esportazione con trasporto a carico del cliente estero.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Normativa Iva: articolo 41/1/a

Articolo 7 del D.Lgs. N. 471/1997

Articolo 7 - Violazioni relative alle esportazioni – D.Lgs n. 471/1997

1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell' articolo 8, primo comma, lettere b) e b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , relativo alle cessioni all'esportazione, è punito con la **sanzione amministrativa del cinquanta per cento del tributo**, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto. «**Alla stessa sanzione è soggetto chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell' articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La sanzione di cui ai periodi precedenti non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.**

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Nuova regola dei 90 giorni – aspetti operativi

REGOLA DEI 90 GIORNI

- **Clausole INCOTERMS 2020 interessate alla nuova regola dei 90 giorni**: clausole che prevedono il trasporto a carico del cliente: **EXW**, **FCA**, FAS, FOB;
- **Decorrenza della nuova regola**: **operazioni di cessione intracomunitaria con trasporto iniziato a partire dal 1° settembre 2024 (Risposta interpello Agenzia Entrate 29.11.2024 n. 236).**
- **Decorrenza dei 90 giorni**: **i 90 giorni decorrono dal momento della consegna.** Nel seguito, riguardo al tempo e al luogo della consegna, viene fatto riferimento alle clausole INCOTERMS 2020 CCI.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Nuova regola dei 90 giorni – clausola EXW

EXW | Franco Fabbrica

NOTE ESPLICATIVE PER GLI OPERATORI

1. **Consegna e rischio** — "Franco Fabbrica" significa che il venditore effettua la consegna al compratore
   - quando mette la merce a disposizione del compratore nel luogo convenuto (come una fabbrica o un magazzino) e
   - quel luogo convenuto può essere o meno il locale del venditore.

Affinché la consegna si consideri effettuata, il venditore non ha l'obbligo di caricare la merce sul veicolo di prelevamento, né di sdoganarla all'esportazione, laddove tale sdoganamento sia previsto.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Nuova regola dei 90 giorni – clausola EXW

OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

A2 Consegna

Il venditore deve consegnare la merce mettendola a disposizione del compratore nel punto concordato, se indicato, nel luogo di consegna convenuto, non caricata su alcun veicolo di prelevamento. Se non è stato concordato un punto specifico nel luogo di consegna convenuto e se ci sono più punti disponibili, il venditore potrebbe scegliere il punto a lui più conveniente. Il venditore deve consegnare la merce alla data concordata o entro il periodo concordato.

A10 Comunicazioni

Il venditore deve dare al compratore ogni comunicazione necessaria per consentirgli di prendere in consegna la merce.

OBBLIGAZIONI DELL'ACQUIRENTE

B2 Presa in consegna

Il compratore deve prendere in consegna la merce quando questa è stata consegnata come previsto in A2 ed è stata data comunicazione secondo A10.

B10 Comunicazioni

Il compratore, qualora si sia convenuto che egli abbia la facoltà di fissare la data in un periodo concordato e/o il punto di presa in consegna nel luogo convenuto, deve darne adeguata comunicazione al venditore.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Nuova regola dei 90 giorni – clausola FCA

FCA | Franco Vettore

NOTE ESPLICATIVE PER GLI OPERATORI

1. **Consegna e rischio** — "Franco Vettore (luogo convenuto)" significa che il venditore effettua la consegna affidando la merce al compratore in una delle due modalità di seguito descritte.

   - Primo, nel caso in cui il luogo di consegna convenuto corrisponda ai locali del venditore, la merce si intende consegnata
     - quando è stata caricata sul mezzo di trasporto procurato dal compratore.

   - Secondo, nel caso in cui il luogo di consegna convenuto sia diverso, la merce si intende consegnata
     - quando, una volta caricata sul mezzo di trasporto del venditore,
     - raggiunge l'altro luogo di consegna convenuto ed
     - è pronta per essere scaricata dal mezzo di trasporto del venditore e
     - a disposizione del vettore o di altra persona designata dal compratore.

   Qualunque dei due sia il luogo di consegna scelto, esso identifica dove il rischio si trasferisce al compratore e il momento a partire dal quale le spese sono a suo carico.

OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

A2 Consegna

Il venditore deve consegnare la merce al vettore, o ad altra persona designata dal compratore, nel punto convenuto, se indicato, nel luogo convenuto o procurare la merce così consegnata.

Il venditore deve consegnare la merce

1. alla data concordata
   oppure
2. alla data entro il periodo concordato, notificata dal compratore come previsto da B10(b)
   oppure,
3. nel caso in cui tale data non sia stata notificata, allo scadere del periodo concordato.

La consegna si effettua:

a) qualora il luogo convenuto sia presso i locali del venditore, quando la merce è stata caricata sul mezzo di trasporto procurato dal compratore;
   oppure
b) in ogni altro caso, quando la merce è stata messa a disposizione del vettore, o di altra persona designata dal compratore, sul mezzo di trasporto del venditore pronta per la scaricazione.

Se nessun punto specifico nel luogo di consegna convenuto è stato comunicato dal compratore come previsto in B10(d) e vi sono più punti disponibili, il venditore può scegliere il punto a lui più conveniente.

A10 Comunicazioni

Il venditore deve dare al compratore adeguata comunicazione che la merce è stata consegnata in conformità di A2 oppure che il vettore o altra persona designata dal compratore abbia omesso di ritirare la merce entro il tempo concordato.

OBBLIGAZIONI DELL'ACQUIRENTE

B2 Presa in Consegna

Il compratore deve prendere in consegna la merce quando questa è stata consegnata come previsto in A2.

B10 Comunicazioni

Il compratore deve comunicare al venditore

a) il nome del vettore o altra persona designata con sufficiente anticipo per consentire al venditore di consegnare la merce in conformità di A2;
b) la data scelta, se prevista, entro il periodo concordato per la consegna in cui il vettore o la persona designata riceverà la merce;
c) il modo di trasporto usato dal vettore o dalla persona designata, inclusi tutti i requisiti in materia di sicurezza nell'ambito del trasporto; e
d) il punto di ricezione della merce nel luogo di consegna convenuto.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Nuova regola dei 90 giorni – clausola FAS

FAS | Franco Lungo Bordo

NOTE ESPLICATIVE PER GLI OPERATORI

1. **Consegna e rischio** — "Franco Lungo Bordo" significa che il venditore effettua la consegna al compratore
   - quando la merce viene messa sottobordo della nave (ad esempio su una banchina o sopra una chiatta)
   - designata dal compratore
   - nel porto d'imbarco convenuto
   - o procurando la merce già così consegnata.

   Il rischio di perdita o di danni alla merce si trasferisce quando la merce è sottobordo della nave e il compratore sostiene tutte le spese da quel momento in avanti.

OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

A2 Consegna

Il venditore deve consegnare la merce mettendola sottobordo della nave designata dal compratore nel punto di caricazione, se previsto, indicato dal compratore nel porto d'imbarco convenuto o procurando la merce così consegnata.

Il venditore deve consegnare la merce

1. alla data concordata
   oppure
2. alla data entro il periodo concordato, notificata dal compratore come previsto in B10
   oppure,
3. nel caso in cui tale data non sia stata notificata, allo scadere del periodo concordato
   e
4. secondo l'uso del porto.

Se non è stato indicato dal compratore alcun punto specifico per la caricazione, il venditore può scegliere il punto a lui più conveniente all'interno del porto d'imbarco convenuto.

A10 Comunicazioni

Il venditore deve dare al compratore adeguata comunicazione che la merce è stata consegnata in conformità di A2 oppure che la nave ha omesso di prendere in consegna la merce entro il tempo concordato.

OBBLIGAZIONI DELL'ACQUIRENTE

B2 Presa in consegna

Il compratore deve prendere in consegna la merce quando questa è stata consegnata come previsto in A2.

B10 Comunicazioni

Il compratore deve dare adeguata comunicazione al venditore relativamente a qualsiasi requisito in materia di sicurezza nell'ambito del trasporto, il nome della nave, il punto per la caricazione e, se prevista, la data scelta per la consegna entro il periodo concordato.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Nuova regola dei 90 giorni – clausola FOB

FOB | Franco A Bordo

NOTE ESPLICATIVE PER GLI OPERATORI

1. **Consegna e rischio** — "Franco A Bordo" significa che il venditore effettua la consegna della merce al compratore
   - a bordo della nave
   - designata dal compratore
   - nel porto d'imbarco convenuto
   - o procurando la merce già così consegnata.

   Il rischio di perdita o di danni alla merce si trasferisce quando la merce è a bordo della nave e il compratore sostiene tutte le spese da quel momento in avanti.

OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

A2 Consegna

Il venditore deve consegnare la merce mettendola a bordo della nave designata dal compratore nel punto di caricazione, se previsto, indicato dal compratore nel porto d'imbarco convenuto o procurando la merce così consegnata.

Il venditore deve consegnare la merce

1. alla data concordata
   oppure
2. alla data entro il periodo concordato, notificata dal compratore come previsto in B10
   oppure,
3. nel caso in cui tale data non sia stata notificata, allo scadere del periodo concordato e
4. secondo l'uso del porto.

Se non è stato indicato dal compratore alcun punto specifico per la caricazione, il venditore può scegliere il punto a lui più conveniente all'interno del porto d'imbarco convenuto.

A10 Comunicazioni

Il venditore deve dare al compratore adeguata comunicazione che la merce è stata consegnata in conformità di A2 oppure che la nave ha omesso di prendere in consegna la merce entro il tempo concordato.

OBBLIGAZIONI DELL'ACQUIRENTE

B2 Presa in consegna

Il compratore deve prendere in consegna la merce quando questa è stata consegnata come previsto in A2.

B10 Comunicazioni

Il compratore deve dare adeguata comunicazione al venditore relativamente a qualsiasi requisito in materia di sicurezza nell'ambito del trasporto, il nome della nave, il punto per la caricazione e, se prevista, la data scelta per la consegna entro il periodo concordato.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Nuova regola dei 90 giorni

PROVA DEL RISPETTO DEL TERMINE DI 90 GIORNI

Imprese in genere:

- Entrata in possesso del **CMR completo** (e cioè munito del timbro e della firma del destinatario finale); tale CMR contiene anche l'informazione di arrivo della merce a destinazione;
- Entrata in possesso del **CMR incompleto** (e cioè privo del timbro e della firma del destinatario finale) + dichiarazione di ricevimento del cliente recante indicata la data di ricevimento + per cautela, attestazione del vettore (POD: proof of delivery);
- Nel caso di trasporto a mezzo di **corriere espresso**: prova di ricevimento merce ottenuta a mezzo **tracking number**, con indicazione data ricevimento;
- Per i trasporti marittimi : copia della polizza di carico (*Bill of Lading)* o della lettera di vettura marittima (Sea Waybill) + prova data di arrivo a destinazione; (1)
- Per i trasporti aerei: copia della lettera di vettura aerea (*Air Way Bill - AWB*) + prova data di arrivo a destinazione; (1)
- Per i trasporti ferroviari: lettera di vettura CIM + prova data di arrivo a destinazione; (1)

Nota (1): In ogni caso è consigliabile farsi inviare la dichiarazione di ricevimento da parte del cliente con allegata copia del documento di trasporto.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Nuova regola dei 90 giorni

IMPRESE CHE VENDONO PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

Fermo restando quanto affermato per le imprese in genere:

- **Piccolo produttore di vino**: ritorno del modello E-MVV timbrato e firmato in segno di ricevimento, con indicazione della data di ricevimento
- **Deposito fiscale**: nota di ricevimento e-AD (messaggio IE818)
- **Speditore certificato**: nota di ricevimento e-DAS unionale

CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Normativa italiana – articolo 41/1/a

CESSIONE INTRACOMUNITARIA ARTICOLO 41/1/A DEL DL N. 331/1993 - CASISTICA OPERATIVA

- La società italiana entro 90 giorni dalla consegna entra in possesso della prova che la merce è arrivata a destinazione: perfetto; l'operazione di cessione è NON imponibile;
- La società italiana entra in possesso della prova che la merce è arrivata a destinazione successivamente ai 90 giorni dalla consegna, ma entro i 30 giorni successivi: è da ritenere che valga la regola stabilita dalla Circolare n. 98/2010 per le esportazioni, la quale afferma che:

RISOLUZIONE N. 98/E del 10 novembre 2014:

«E' evidente, infine, che laddove la merce risulti esportata oltre i 90 giorni ma, comunque, entro i 30 giorni previsti, ai fini della regolarizzazione, dall'articolo 7, comma 1, dei decreto n. 471 del 1997, e si abbia prova dell'avvenuta esportazione, il contribuente potrà esimersi dal versamento dell'imposta senza per questo incorrere in alcuna violazione sanzionabile.». Tale Risoluzione è riportata nella sezione dedicata alla regolarizzazione delle cessioni all'esportazione.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Normativa italiana – articolo 41/1/a

- La merce giunge a destinazione successivamente ai 120 giorni dalla consegna:
  - **Ma l'impresa cedente entro i 30 giorni successivi ai 90 giorni dalla consegna regolarizza la fattura con Iva e versa l'Iva**: NO sanzione; dovrebbe valere quanto affermato in relazione all'articolo 8/1/b e cioè possibilità, una volta entrati in possesso della prova di arrivo a destinazione, di recuperare l'Iva applicata mediante nota di variazione (Cfr. risposta a interpello n. 32/2023).
  - **Se, invece, l'impresa cedente NON regolarizza l'operazione entro i 30 giorni successivi ai 90 giorni dalla consegna e** se l'impresa cedente entra in possesso della prova di cessione intracomunitaria, l'operazione di cessione resta NON imponibile, ma scatta la sanzione di cui all'articolo 7 del D.Lgs. N. 471/1997 (del 50% dell'imposta), con possibilità di ravvedimento operoso; in pratica, dovrebbe valere quanto affermato dalla Circolare n. 98/E del 10 novembre 2014.
- La merce NON giunge a destinazione (oppure NON viene reperita la prova di tale arrivo) e il contribuente NON regolarizza l'operazione entro i 30 giorni successivi ai 90 giorni dalla consegna, **scatta l'obbligo di applicazione dell'Iva** oltre alla sanzione di cui all'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 (50% dell'imposta), con possibilità di ravvedimento operoso.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

cessioni con trasporto a carico del venditore

CESSIONI CON TRASPORTO A CARICO DEL VENDITORE- TEMPO MASSIMO DI PERMANENZA DEI BENI IN ITALIA

- **Vendita con trasporto a carico dell'impresa venditrice italiana (condizioni di resa dei Gruppi C e D):**
  - **Situazione ordinaria**: il contratto (anche sotto la forma di ordine/conferma d'ordine) fissa la data o il termine di consegna; il venditore si attiva per rispettare la data /termine contrattuale, stipulando un contratto di trasporto o di spedizione;
  - **Situazione a rischio**: la società venditrice vende la merce a cliente di altro Paese Ue, impegnandosi a tenerla in deposito presso il proprio stabilimento, con trasporto della stessa al cliente estero (in modo temporalmente ripartito), man mano che il cliente ne chiederà il trasporto. **Tale operazione potrebbe essere riqualificata come una cessione interna da assoggettare a Iva**.

ECCEZIONE A TALE REGOLA: cessione di beni i quali, prima di essere trasportati all'estero, devono subire una lavorazione in ambito nazionale. CASO DELL'OPERAZIONE CONGIUNTA

In tale situazione è possibile tenere i beni in Italia sino al termine del processo di lavorazione.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Tempo massimo di permanenza dei beni in Italia

Cessioni intracomunitarie: Sentenza Corte Giustizia Ue del 18 novembre 2010, causa C-84/09, punto 33: «……, la qualificazione di un'operazione quale cessione o acquisto intracomunitario non può dipendere dall'osservanza di un termine preciso entro il quale dovrebbe avere inizio o concludersi il trasporto del bene ceduto o acquisito. Tuttavia, affinché possa operarsi una simile qualificazione e possa determinarsi il luogo di acquisto, occorre stabilire un nesso temporale e sostanziale tra la cessione del bene di cui trattasi e il trasporto dello stesso nonché una continuità nello svolgimento dell'operazione.».

In pratica, NON deve venirsi a instaurare un contratto di deposito (l'impresa italiana venditrice non deve diventare depositaria della merce)..

CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Dichiarazione INTRA
Periodicità

PERIODICITA' - INTRA CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI: soggetti che, riguardo alle cessioni intracomunitarie di beni, **in nessuno dei 4 trimestri precedenti** hanno superato la soglia trimestrale di **50.000 euro**; compilano il Modello Intra 1-bis: solo dati fiscali (colonne da 1 a 7; la colonna 5 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è facoltativo; la compilazione delle colonna 6 e 7 è facoltativa)

CONTRIBUENTI MENSILI: soggetti che, riguardo alle cessioni intracomunitarie di beni, hanno superato tale soglia; occorre distinguere tra due tipologie di soggetti:

- Soggetti che in nessuno dei quattro trimestri precedenti, hanno realizzato cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a **100.000 euro**.
  - presentano il modello Intra 1-bis a livello mensile
  - indicando sullo stesso solo i dati fiscali (come i soggetti trimestrali)
- Soggetti che in uno o più dei quattro trimestri precedenti **hanno superato** la soglia sopra indicata:
  - presentano il modello Intra 1-bis a livello mensile
  - indicando sullo stesso sia i dati fiscali che i dati statistici

CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Distinta delle cessioni intracomunitarie effettuate

PICCOLI PRODUTTORI DI VINO

L'articolo 37 del D.Lgs. n. 504/1995 afferma che tali soggetti:
«sono, ... , tenuti ad informare gli uffici dell'Agenzia delle dogane, competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate».

L'articolo 8, comma 2, del Regolamento n. 153/2001, afferma che:

«2. *I piccoli produttori di vino di cui all'articolo 37, comma 1, del testo unico assolvono all'obbligo di informare l'UTF competente per territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate presentando, entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese in cui siano state espletate le suddette operazioni, una distinta delle medesime*».

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

prove di cessione intracomunitaria

Imprese in genere

REPERIMENTO DELLE PROVE DI CESSIONE INTRACOMUNUTARIA

Per le imprese in genere:

Trasporto a carico del venditore: soluzione più sicura

- **trasporto tramite vettore ordinario**:
  - **Prove previste dall'articolo 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011**: Fattura del vettore /spedizioniere e documento bancario di pagamento di tale fattura; in conseguenza di queste prove: inversione dell'onere della prova;
  - **Prove previste dalle Risoluzioni /Circolare AE n. 12/2020**: un insieme di documenti dai quali risultano i soggetti che hanno preso parte all'operazione (venditore, vettore e destinatario) e relativi timbri e firme e tutti i dati utili a definire l'operazione:
    - Lettera di vettura **CMR completa** di timbri e firme del venditore, del vettore e del destinatario;
    - Oppure **lettera di vettura CMR incompleta** (e cioè priva del timbro e della firma del destinatario), a condizione che la medesima venga completata da una **dichiarazione di ricevimento** da parte del cliente.
- **trasporto tramite corriere espresso:** risultato di arrivo ottenuto a mezzo tracking number + fattura del corriere espresso + documento di pagamento di tale fattura;

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

prove di cessione intracomunitaria

Imprese in genere

- **Trasporto a carico del cliente (soluzione rischiosa):**
  - **Prove previste dall'articolo 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011**: prove impossibili da reperire (salvo nel caso dei gruppi societari tra società che sono disposte a collaborare l'una con l'altra);
  - **Prove previste dalle Risoluzioni /Circolare AE n. 12/2020:** un insieme di documenti in base ai quali siano individuabili i soggetti coinvolti (ovvero cedente, vettore e cessionario) con relativi timbri e firme e tutti i dati utili a definire l'operazione a cui si riferiscono;
    - **Lettera di vettura CMR completa** di timbri e firme del venditore, del vettore e del destinatario (occorre chiederla al cliente);
    - Oppure **lettera di vettura CMR incompleta** (e cioè priva del timbro e della firma del destinatario), a condizione che la medesima venga completata da una **dichiarazione di ricevimento da parte del cliente**.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

prove di cessione intracomunitaria

Imprese in genere

- **Trasporto eseguito con mezzo (di trasporto) del venditore (ad esempio tramite il suo furgone /autocarro)**: dichiarazione di ricevimento del cliente + documenti di trasferta (pedaggi autostradali, pedaggi trafori, documenti per vitto, viaggio, alloggio relativi alla trasferta)
- **Trasporto eseguito con mezzo (di trasporto) dell'acquirente**: da evitare; in sede di trattativa optare per trasporto a carico del venditore.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

prove di cessione intracomunitaria

Imprese che vendono bevande alcoliche

Per le imprese che vendono bevande alcoliche:

- **Piccolo produttore di vino**: ritorno del modello E-MVV timbrato e firmato dal destinatario in segno di ricevimento, con indicazione della data di ricevimento + altre prove previste per le imprese in genere (ad esempio: lettera di vettura CMR completa o incompleta);
- **Deposito fiscale**: nota di ricevimento e-AD (messaggio IE818): **Risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 146/2022**
- **Speditore certificato**: nota di ricevimento e-DAS unionale. Tenuto conto delle sue modalità di emissione dovrebbero valere le stesse considerazioni delineate dalla Risposta a interpello indicata nel punto precedente. Per cautela, in attesa di una conferma in merito, recuperare le prove previste per le imprese in genere.

VENDITA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA
Prove di cessione intracomunitaria
Risposta a interpello n. 146 del 2022

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 146/2022

OGGETTO: Articoli 41 e 50-bis D.L. 30 agosto 1993, n. 331. **Prova del trasporto intracomunitario. Beni soggetti ad accisa.**

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La Alfa, che opera nel settore della produzione e commercializzazione di bevande alcoliche (prodotti soggetti ad accisa), effettua regolarmente cessioni intracomunitarie di beni a clienti stabiliti in altri Paesi membri.

Per le cessioni di vino e di bevande alcoliche, sia in partenza che a destinazione, si avvale di depositi fiscali, di cui all'articolo 50- bis del decreto legge 30 agosto 1933, n. 331 ed opera in regime di sospensione d'accisa utilizzando il sistema informatizzato comunitario per il controllo dei movimenti, tra gli Stati membri, dei prodotti in sospensione d'accisa EMCS (Excise Movement and Control System). Attraverso il sistema EMCS il movimento dei beni soggetti ad accisa, all'interno dell'Unione europea, viene documentato con il documento amministrativo elettronico (DAA elettronico o eAD).

Come riportato dal contribuente istante, il DAA accompagna e documenta il trasferimento dei beni in ogni loro fase, dalla spedizione alla ricezione

VENDITA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

Prove di cessione intracomunitaria

Risposta a interpello n. 146 del 2022

Poiché nelle vendite con trasporto dei beni a cura del cessionario risulta particolarmente difficoltosa la raccolta della lettera CMR da esso controfirmata, la Società sta valutando l'implementazione di una procedura alternativa rispetto a quella prevista dalla consolidata prassi dell'Agenzia delle Entrate, ma ad essa equipollente dal punto di vista dell'efficacia dimostrativa della documentazione relativa al trasporto dei beni oltre confine. **In particolare, si tratterebbe della possibilità di adoperare il documento eAD agli specifici fini di prova del trasporto intracomunitario.**

La Società chiede di conoscere se, ai specifici fini di prova del trasporto intracomunitario, possa utilizzarsi il documento eAD in alternativa al CMR o altro documento di trasporto della merce comprovante l'uscita dei beni dal territorio dello Stato.

VENDITA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

Prove di cessione intracomunitaria

Risposta a interpello n. 146 del 2022

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante rileva che, **secondo la Corte di Giustizia UE la valutazione della prova dell'effettuazione di cessioni intracomunitarie - e, segnatamente, del requisito del trasporto della merce oltre confine a destinazione del cliente - è sostanzialmente una questione di fatto che si risolve nella valutazione in concreto, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, di tutte le circostanze e degli elementi particolari del caso, la cui allegazione è onere del fornitore** (sentenza del 27 settembre 2007, causa C- 409/04, Teleos; sentenza del 27 settembre 2007, causa C-184/05, Twoh International; sentenza del 6 settembre 2012, causa C-273/11, Mecsek-Gabona; sentenza del 20 giugno 2018, causa C-108/17, Enteco Baltic).

.

VENDITA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

Prove di cessione intracomunitaria

Risposta a interpello n. 146 del 2022

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

(.....)

In conclusione, sebbene l'e-AD sia un documento amministrativo elettronico introdotto per soddisfare esigenze diverse rispetto al CMR e limitato nel suo impiego alle sole merci soggette ad accise armonizzate, **considerato che viene emesso e controllato nella sua circolazione dalla pubblica amministrazione**, la scrivente ritiene che tale documento possa essere validamente utilizzato in alternativa al CMR (nel quale sono contenuti gli stessi elementi) o altro documento di trasporto della merce, al fine di comprovare l'uscita dal territorio dello Stato dei suddetti beni.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Condizioni da rispettare ai fini della non imponibilità

RIEPILOGO - Adempimenti fondamentali – secondo le regole italiane

RIEPILOGO - CESSIONI INTRACOMUNITARIE: ADEMPIMENTI FONDAMENTALI

- Entrare in possesso del numero identificativo del cliente estero;
- Verificare che il cliente estero sia un OPERATORE ECONOMICO iscritto al VIES – VAT Information Exchange System;
- Nel caso di prodotti sottoposti ad accisa, verificare che il destinatario dei prodotti sia un deposito fiscale / destinatario registrato / destinatario certificato (nel caso di spedizione di prodotti ad accisa italiana assolta), che può ricevere gli stessi (come da CPA - banca dati SEED);
- Emettere fattura per operazione NON imponibile articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993;
- Nel caso di trasporto a carico del cliente rispettare la **regola dei 90 giorni**;
- Entrare in possesso della prova di avvenuto ricevimento della merce da parte del cliente estero (“**Prova cessione intracomunitaria**”);
- **Presentare il modello Intrastat CESSIONI.**
- Trasmettere le fatture allo SDI in formato XML (codice destinatario: XXXXXXX), natura operazione N3.2.

E-COMMERCE: VENDITA ON LINE DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Aspetti di carattere generale

Concetto di vendita a distanza – Direttiva UE

DEFINIZIONE DI VENDITA A DISTANZA

L'articolo 14 della Direttiva 2006/112/CE afferma che:

(….)

«4. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intende per:

1. "**vendite a distanza intracomunitarie di beni**", **le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto**, **anche quando il fornitore interviene indirettamente** nel trasporto o nella spedizione dei beni, **a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente**, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo;

b) i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto;

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Aspetti di carattere generale

Concetto di vendita a distanza – Normativa italiana

Art. 38-bis del Dl n. 331/1993 (Definizione di vendite a distanza)(*introdotto dal D.Lgs. N. 83/2021*)

1. Per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono le c**essioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto**, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.

(....)

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano:

a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;

b) alle cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Aspetti di carattere generale

Concetto di vendita a distanza – Articolo 5 bis Regolamento n. 282/2011

Alla luce di queste regole, **ai fini dell'Iva**, occorre quindi distinguere tra:

- **VENDITE A DISTANZA**: **il venditore si occupa del trasporto**; l'operazione si considera effettuata nel Paese di consumo; applicazione dell'Iva del Paese di consumo (salvo la soglia di 10.000 euro);
- **ACQUISTI A DISTANZA**: il cliente consumatore finale si occupa del trasporto (ad esempio, stipulando un contratto di trasporto con un corriere espresso, incaricandolo di andare a ritirare la merce dal venditore): l'operazione si considera effettuata nel Paese di partenza; applicazione dell'Iva del Paese di partenza.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Ambito applicativo delle regole in tema di vendita a distanza

Prodotti NON sottoposti ad accisa

AMBITO APPLICATIVO

Nel caso di vendita di prodotti NON sottoposti ad accisa, le regole delle vendite a distanza possono essere applicate nei confronti dei seguenti soggetti:

- vendite nei confronti di persone fisiche NON soggetti passivi d'imposta (privati consumatori);
- vendite nei confronti degli *organismi internazionali e consolari individuati in conformità all'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE; si tratta delle cessioni eseguite* nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari, delle cessioni eseguite nei confronti degli organismi dell'Unione Europea, della NATO, etc.; **si tratta degli organismi internazionali di cui all'articolo 72, comma 1, del Dpr n. 633/1972 n. 633 (1)**;

•Nota (1): La Circolare del Min. Finanze Belga, al riguardo, afferma che:

«**Cette catégorie comprend notamment les relations diplomatiques et consulaires, les institutions internationales, l'UE, l'OTAN ... telles qu'énumérées à l'article 151 de la directive 2006/112/CE ....** Les acquisitions intracommunautaires de biens qu'elles effectuent ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, a) de la directive 2006/112/CE...».

•OTAN = Organisation du Traité de l'Atlantique Nord = NATO

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Ambito applicativo delle regole in tema di vendita a distanza

Prodotti NON sottoposti ad accisa

- *cessionari non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa; si tratta dei seguenti soggetti (cosiddetto: «**Gruppo dei 4**»):*
  - **soggetti passivi assoggettati al regime forfetario dei produttori agricoli** di cui all'articolo 34 del Dpr n. 633/1972 che NON abbiano optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari;
  - soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che **non danno alcun diritto alla detrazione dell'Iva subita a monte** (soggetti che operano in regime di totale esenzione, soggetti minimi e forfetari); quindi con IVA totalmente indetraibile;
  - soggetti passivi assoggettati al regime del margine;
  - enti NON soggetti passivi (enti NON commerciali puri).

I soggetti in questione se superano la soglia di acquisti intracomunitari annui di 10.000 euro/anno (o del diverso importo previsto dalla loro normativa nazionale) si comportano, a tutti gli effetti, come operatori economici; in tale evenienza nei loro confronti tornano applicabili le regole previste per i rapporti B2B.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Ambito applicativo delle regole in tema di vendita a distanza

Nel caso di vendita di prodotti sottoposti ad accisa (vino, birra, liquori, etc.), le regole delle vendite a distanza **possono essere applicate nei confronti dei seguenti soggetti:**

- vendite nei confronti di persone fisiche NON soggetti passivi d'imposta (privati consumatori);
- vendite nei confronti degli *organismi internazionali e consolari individuati in conformità all'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE; si tratta delle cessioni eseguite* nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari, delle cessioni eseguite nei confronti degli organismi dell'Unione Europea, della NATO, etc.; **si tratta degli organismi internazionali di cui all'articolo 72, comma 1, del Dpr n. 633/1972 n. 633.**

SONO INVECE ESCLUSE DA TALE REGIME LE VENDITE A DISTANZA NEI CONFRONTI DAL «GRUPPO DEI 4».

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Ambito applicativo delle regole in tema di vendita a distanza

Soglia comunitaria di 10.000 euro

SOGLIA COMUNITARIA DI 10.000 EURO

Per quanto concerne l'applicazione dell'Iva riguardo alle suddette vendite a distanza, occorre tenere presente la **soglia comunitaria di 10.000 euro anno**.

In pratica:

- **sino alla soglia di 10.000 euro /anno**, calcolata quale sommatoria delle vendite a distanza di beni fisici e dei servizi elettronici ("beni virtuali") si applica l'Iva italiana, salvo opzione per l'applicazione dell'Iva del Paese di destinazione;
- **oltre tale soglia** occorre applicare l'Iva del Paese di destinazione.

Al riguardo si osserva che:

- si tratta di una soglia comunitaria e, quindi, nel caso di vendita a distanza di beni fisici o di beni virtuali per 7.000 euro nei confronti di consumatori finali francesi e di 4.000 euro nei confronti di consumatori finali tedeschi, la soglia si intende superata;
- in corso d'anno, la vendita che comporta il debordo della soglia deve essere assoggettata all'Iva del Paese di destinazione; le vendite precedenti restano sottoposte all'Iva del Paese di partenza.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Ambito applicativo delle regole in tema di vendita a distanza

Scelte a disposizione

IMPRESA DI E-COMMERCE ITALIANA: scelte a disposizione

Nel caso di impresa e-commerce italiana che vende beni fisici nei confronti di consumatori finali di altro Paese Ue, valgono le seguenti regole:

- **Se i prodotti vengono spediti direttamente dall'Italia**, l'impresa e-commerce può adottare una delle seguenti due soluzioni:
  - **Optare per il regime speciale delle sportello unico (OSS – One Stop Shop);**
  - Oppure, aprire posizioni Iva in tutti i Paesi di invio dei prodotti (Paesi di consumo);
- **Se per una parte delle vendite intracomunitarie on line viene deciso di utilizzare depositi logistici di altri Paesi Ue**, l'impresa italiana di e-commerce, in tali Paesi (di localizzazione dei depositi), deve aprire posizioni Iva al fine di gestire:
  - i trasferimenti di prodotti dall'Italia al Paese Ue del deposito;
  - le vendite interne e cioè nei confronti dei consumatori finali del Paese Ue considerato.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Ambito applicativo delle regole in tema di vendita a distanza

Scelte a disposizione

PROCEDURA DELLO SPORTELLO UNICO – OSS: ONE STOP SHOP

In sintesi:

- Accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate e registrarsi al regime OSS – UE, con le necessarie credenziali;
- Vendere i prodotti applicando l'Iva del Paese di destinazione;
- Con riferimento ad ogni trimestre solare: entro la fine del mese successivo, trametterе la dichiarazione OSS e versare l'Iva complessivamente dovuta sulle vendite OSS;

L'Agenzia delle Entrate italiana, sulla base della dichiarazione trimestrale OSS provvede a smistare la dichiarazione stessa e l'Iva incassata ai paesi Ue di consumo.

VENDITA ON LINE DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

Articolo 44 della Direttiva 2020/262

PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

DIRETTIVA (UE) 2020/262 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise

Articolo 44

Vendite a distanza

1. I prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro, **che sono acquistati da una persona, diversa da un depositario autorizzato, un destinatario registrato o un destinatario certificato**, che è stabilita in un altro Stato membro e non esercita un'attività economica indipendente, e sono spediti o trasportati verso il territorio di un altro Stato membro direttamente o indirettamente da uno speditore che esercita un'attività economica indipendente o per suo conto sono sottoposti ad accisa nello Stato membro di destinazione.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'accisa diventa esigibile nello Stato membro di destinazione al momento della consegna dei prodotti sottoposti ad accisa. Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa che deve essere applicata sono quelle in vigore alla data dell'esigibilità.

L'accisa è corrisposta secondo la procedura stabilita dallo Stato membro di destinazione.

VENDITA ON LINE DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

Articolo 44 della Direttiva 2020/262

3. **Il debitore dell'accisa esigibile nello Stato membro di destinazione è lo speditore**.

Lo Stato membro di destinazione può tuttavia consentire allo speditore di nominare un **rappresentante fiscale**, stabilito nello Stato membro di destinazione, quale debitore dell'accisa. Il rappresentante fiscale è riconosciuto dalle autorità competenti di tale Stato membro. Gli Stati membri possono disporre che, nei casi in cui lo speditore o il rappresentante fiscale non ha osservato la disposizione di cui al paragrafo 4, lettera a), il debitore dell'accisa sia il destinatario dei prodotti sottoposti ad accisa.

4. Lo speditore o il rappresentante fiscale si conformano alle seguenti prescrizioni:

a) prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, essere registrato /registrata e prestare una garanzia per il pagamento dell'accisa presso l'ufficio competente appositamente designato e alle condizioni stabilite dallo Stato membro di destinazione;

b) pagare l'accisa presso l'ufficio di cui alla lettera a) dopo la consegna dei prodotti sottoposti ad accisa;

c) tenere una contabilità delle consegne di prodotti.

Gli Stati membri interessati possono, alle condizioni da essi definite, semplificare tali prescrizioni sulla base di accordi bilaterali o multilaterali.

VENDITA ON LINE DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA
Articolo 44 della Direttiva 2020/262

5. **Nel caso di cui al paragrafo 1, l'accisa applicata nel primo Stato membro è oggetto di rimborso, su richiesta dello speditore**, se quest'ultimo o il rappresentante fiscale ha seguito le procedure di cui al paragrafo 4.

6. Gli Stati membri possono determinare modalità particolari di applicazione dei paragrafi da 1 a 5 per i prodotti sottoposti ad accisa che formano oggetto di una normativa nazionale specifica di distribuzione.

VENDITA ON LINE DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

Articolo 10-bis del D.Lgs n. 504/1995

Articolo 10 bis del D.Lgs. N. 504/1995 – TESTO UNICO ACCISE

Altre disposizioni relative alla circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro

(....)

7. Per i prodotti già assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato, acquistati da un soggetto stabilito in un altro Stato membro, che sia privato ovvero che, pur esercitando una attività economica, agisca in qualità di privato, **spediti o trasportati, direttamente o indirettamente dal venditore nazionale o per suo conto** nel medesimo Stato membro, **l'accisa pagata nel territorio dello Stato é rimborsata ai sensi dell'articolo 14, comma 3, su richiesta del venditore, a condizione che quest'ultimo fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri di avere ottemperato, anche tramite il proprio rappresentante fiscale, nello Stato membro di destinazione dei prodotti, alle procedure di cui al comma 3** (1).

Nota (1): riportato nella successiva slide

VENDITA ON LINE DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

Articolo 10-bis del D.Lgs n. 504/1995

3. **Prima della spedizione dei prodotti** di cui al comma 1, il rappresentante fiscale ..... fornisce una garanzia per il pagamento dell'accisa sui medesimi prodotti presso l'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria (**del Paese estero interessato**). Il medesimo rappresentante fiscale é tenuto altresì a pagare l'accisa dovuta secondo le modalità vigenti (**nel Paese estero interessato**) entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo dei prodotti al destinatario (**o entro altro termine fissato dalla normativa del Paese estero interessato**) e tenere una contabilità delle forniture effettuate. Il rappresentante fiscale deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare il corretto pagamento dell'accisa.

NB:

- Verifica preventiva della normativa del Paese del consumatore al fine di accertarsi che sia possibile attribuire la gestione dell'accisa ad un rappresentante fiscale accise; in caso contrario, nel Paese estero, si deve registrare direttamente il venditore italiano;
- frasi in rosso mattone aggiunte dal sottoscritto (SG)

VENDITA ON LINE DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

Articolo 10-bis del D.Lgs n. 504/1995

FAQ AGENZIA DELLE DOGANE

Quesito - *Deposito commerciale di prodotti alcolici che vende a soggetti privati di altro Paese dell'U.E.*
Ho un deposito commerciale di prodotti alcolici ad accisa assolta e vorrei vendere i miei prodotti ad acquirenti privati stabiliti in altri Paesi dell'Unione Europea: quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise?
Risposta – Dal momento che i prodotti sottoposti ad accisa devono essere assoggettati a tale imposta nel luogo in cui vengono consumati, per poter vendere e trasferire prodotti che hanno già assolto l'accisa (in Italia) a soggetti privati stabiliti in un altro Stato membro dell'U.E., lo speditore nazionale deve registrarsi presso la competente. Amministrazione fiscale del Paese di destinazione delle merci, ovvero, se previsto dalla legislazione dello Stato di destinazione, nominare un proprio rappresentante fiscale in tale Paese. Tali adempimenti sono previsti ai fini dell'assolvimento degli obblighi tributari nello Stato di destinazione dei prodotti (art. 44 della Direttiva 2020/262/UE del 19 dicembre 2019 - Vendite a distanza). Ne consegue che è necessario che lo speditore nazionale acquisisca presso l'Amministrazione fiscale dello Stato di destinazione, le necessarie informazioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi a suo carico.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Vendita di prodotti sottoposti ad accisa

CONSIDERAZIONE OPERATIVA

Mentre nel caso di **vendita a distanza di prodotti diversi da quelli sottoposti ad accisa**, con diretta spedizione dall'Italia al consumatore finale estero, è sufficiente gestire gli adempimenti Iva:

- o tramite il regime speciale dello sportello unico (OSS – One Stop Shop);
- o mediante l'apertura di una posizione Iva nel Paese di destinazione;

nel caso dei prodotti sottoposti ad accisa, **oltre all'Iva occorre gestire l'accisa**.

Ciò, per l'impresa venditrice italiana, comporta la necessità:

- **di registrarsi ai fini accise nel Paese Ue del consumatore finale**, oppure, laddove consentito (ad esempio: in Germania, Francia, Spagna), nominare un rappresentante fiscale accise;
- **Scegliere in anticipo i Paesi Ue nei quali vendere i prodotti.**

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Vendita di prodotti sottoposti ad accisa

Documenti di accompagnamento

VENDERE BEVANDE ALCOLICHE DA TRASPORTARE NEL PAESE ESTERO AD ACCISA ITALIANA ASSOLTA

PROBLEMA: DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

La normativa italiana NON prevede quali siano i documenti che devono accompagnare le bevande alcoliche ad accisa italiana assolta vendute on line.

Altri Paesi (ad esempio: Francia e Belgio), invece, hanno esaminato attentamente tale aspetto.

E-COMMERCE DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

Vendita a clienti B2C «particuliers» francesi

Vendita di prodotti con accisa italiana assolta

OPINIONE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

Al riguardo ho personalmente contattato a mezzo telefono l'Agenzia delle Dogane del Piemonte e del Veneto.

Secondo i funzionari addetti, al momento, nel caso di vendita on line di bevande alcoliche nei confronti di consumatori finali di altri Paesi Ue, occorre emettere l'e-DAS, con il conseguente obbligo di fare ricorso alle figure dello speditore certificato e del destinatario certificato.

Di conseguenza il venditore on line, ai fini accise:

- In Italia: deve ottenere la qualifica di «SPEDITORE CERTIFICATO» oppure (tenuto conto della necessità di disporre della necessaria infrastruttura informatica EMCS) in sede di spedizione deve utilizzare un operatore logistico avente tale qualificazione;
- Nel Paese UE di destinazione occorre appoggiare l'arrivo su un destinatario CERTIFICATO.

Riguardo a tali figure professionali, cfr. la Circolare ADM n. 3/2023.

E-COMMERCE DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

Vendita a clienti B2C «particuliers» francesi

Vendita di prodotti con accisa italiana assolta

https://www.douane.gouv.fr/demarche/declarer-vos-ventes-en-ligne-dalcool-ou-boissons-alcooliques-vente-distance-vad

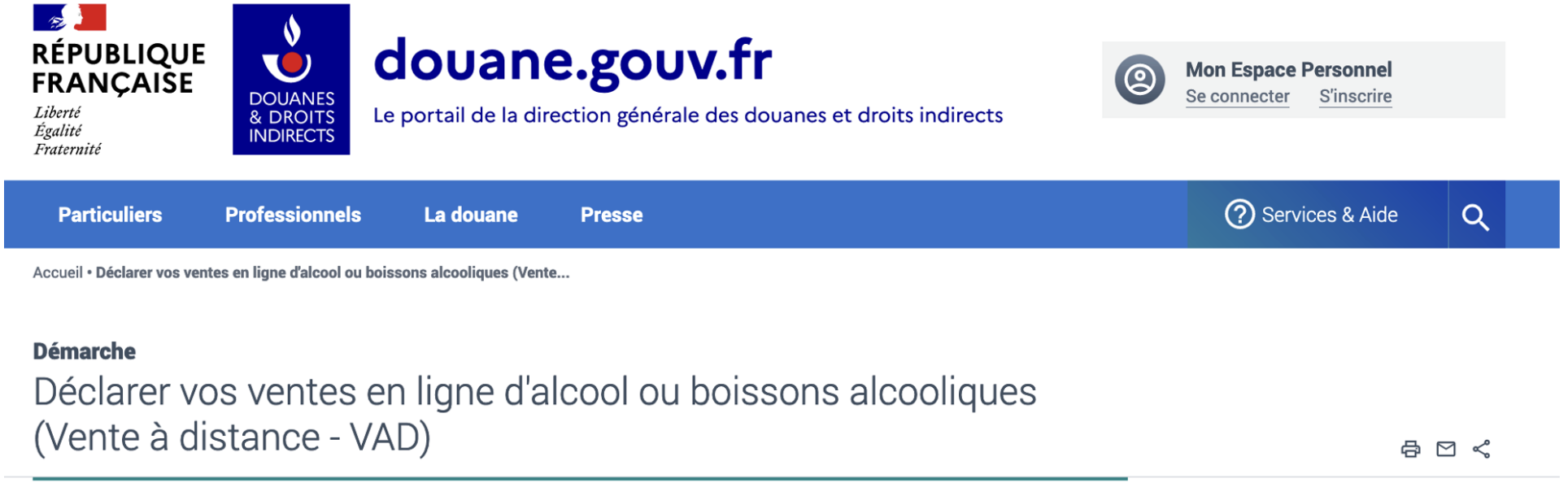

E-COMMERCE DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

Vendita a clienti B2C «particuliers» francesi

Vendita di prodotti con accisa italiana assolta

VENDITA ON LINE A CONSUMATORI FINALI («PARTICULIERS») FRANCESI

La vendita on line di bevande alcoliche viene eseguita solo utilizzando prodotti ad accisa italiana assolta.

Il venditore deve nominare un rappresentante fiscale accise che sia una società stabilita (avente sede o stabile organizzazione) in Francia, con il compito di svolgere le formalità dichiarative e di assolvere l'accisa francese dovuta sui prodotti immessi in consumo in Francia.

Il rappresentante fiscale adempie ai seguenti obblighi:

- **deve farsi autorizzare dall'Amministrazione francese delle dogane e delle accise**. La pratica di autorizzazione viene presentata al direttore interregionale nella cui giurisdizione è situata la sede legale del rappresentante fiscale.

E-COMMERCE DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

Vendita a clienti B2C «particuliers» francesi

Vendita di prodotti con accisa italiana assolta

La pratica **(«dossier») di autorizzazione** si compone delle seguenti parti:

1. domanda di abilitazione a “rappresentante fiscale in materia di accise”, redatta su carta semplice;
2. l'autorizzazione di stabilimento o di esercizio o l'estratto del registro delle imprese (K bis);
3. l'atto che designa il responsabile della società e un facsimile («specimen») della sua firma;
4. procure conferite da dirigenti aventi potere di firmare atti vincolanti la società;
5. il modello contabile (ad esempio: registro) di consegna dei prodotti che la società desidera utilizzare;
6. I documenti relativi alla costituzione di una garanzia finanziaria.

Per sapere come costituire una garanzia ti invitiamo a consultare la sezione Procedure correlate a fondo pagina.

E-COMMERCE DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

Vendita a clienti B2C «particuliers» francesi

Vendita di prodotti con accisa italiana assolta

- **Ottenere un mandato per ciascun venditore rappresentato** conformemente alle condizioni di cui all'articolo 50-0 A bis dell'allegato IV del Codice Generale delle Imposte. L'originale del mandato viene inviato all'ufficio doganale locale prima di qualsiasi azione riguardante il venditore.
- **dichiarare e pagare le accise entro il decimo giorno del mese successivo al ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa da parte del destinatario**. La dichiarazione di vendita a distanza è disponibile nell'applicazione CIEL dal 20 aprile 2021 (accesso a fondo pagina).
- **tenere la contabilità delle consegne**.

E-COMMERCE DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

Vendita a clienti B2C «particuliers» francesi

Vendita di prodotti con accisa italiana assolta

Come venditore, occorre anche preparare un **documento commerciale** per ogni spedizione.

Questo documento deve includere le seguenti informazioni:

- Il nome, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del mittente;
- Il nome e l'indirizzo del destinatario dei prodotti soggetti ad accisa;
- L'indirizzo del luogo di consegna dei prodotti, se diverso dall'indirizzo del destinatario;
- La natura e le quantità dei prodotti trasportati;
- L'indicazione “vendite a distanza di prodotti soggetti ad accisa”;
- Il numero di identificazione, il nome, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del vostro rappresentante fiscale;
- L'ufficio doganale di contatto del vostro rappresentante fiscale in Francia;
- Il numero di deposito del tuo rappresentante fiscale.

E-COMMERCE DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

Vendita a clienti B2C «particuliers» francesi

Vendita di prodotti con accisa italiana assolta

Questo documento deve accompagnare ciascuna delle vostre spedizioni.

Deve quindi essere apposto all'esterno del pacco oppure trovarsi all'interno.

In caso di mancato rispetto di tale obbligo, la merce rischia di essere confiscata dalle imposte doganali e dalle accise pretese dal destinatario.

Infine, non dimenticare che in caso di vendita a distanza di prodotti soggetti ad accisa in Francia, dovrai pagare anche l'IVA francese.

Per qualsiasi azione relativa all'IVA, rivolgersi ai servizi della Direzione Generale delle Finanze Pubbliche, che è l'amministrazione competente in materia di IVA in Francia.

E-COMMERCE DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

Vendita a clienti B2C «particuliers» francesi

Vendita di prodotti con accisa italiana assolta

RIMBORSO DELL'ACCISA ITALLIANA

Occorre concordare con la Dogana di competenza quale documentazione occorre esibire al fine di ottenere il rimborso dell'accisa italiana.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Vendita di prodotti sottoposti ad accisa

Documenti di accompagnamento

BELGIO

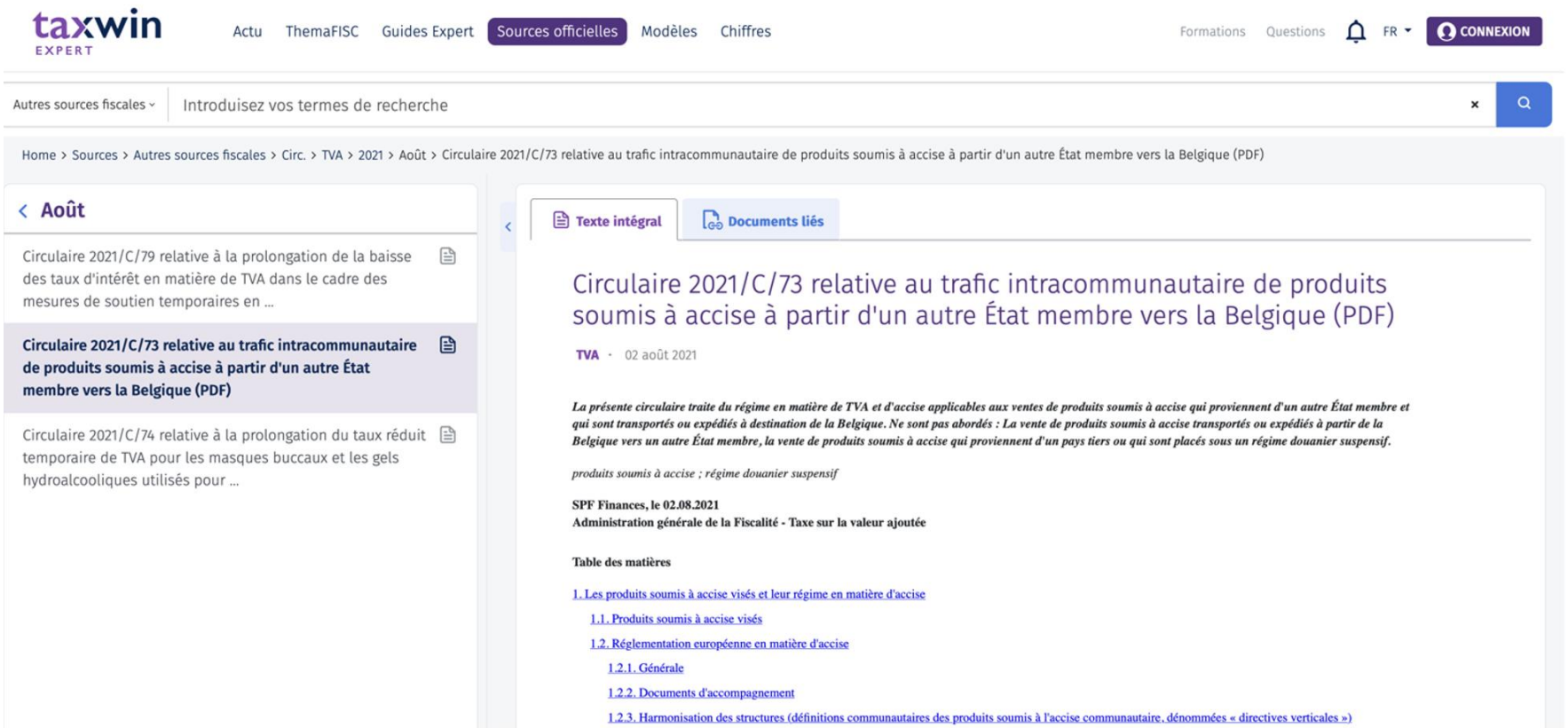

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Vendita di prodotti sottoposti ad accisa

Documenti di accompagnamento

2.1.5. Le transport est effectué par ou pour le compte du fournisseur

2.1.5.1. Régime accise

Il s'agit d'une vente à distance. Les produits soumis à accise visés doivent être mis à la consommation dans l'État membre de départ. En outre, l'accise est exigible en Belgique sur la livraison de ces produits soumis à accise au particulier.

Avant l'expédition des produits en Belgique, le fournisseur doit garantir le paiement des accises belges auprès du service compétent des douanes et accises pour le lieu où est établi le particulier belge.

Le transport des produits vers la Belgique s'effectue sous le couvert des **documents commerciaux usuels** et **d'une copie de l'acte de cautionnement** (ou au moins le numéro de l'acte de cautionnement).

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Vendita di prodotti sottoposti ad accisa

Documenti di accompagnamento

Les accises sont exigibles dans le chef du fournisseur au moment de la livraison. Il se rendra dans la même succursale pour effectuer le paiement et le dépôt de la déclaration de mise à la consommation AC4.

Il peut toutefois recourir aux services d'un représentant fiscal en Belgique qui n'est pas nécessairement le représentant responsable au sens de l'article 55 du Code TVA. Le représentant fiscal qui doit être agréé au préalable par l'Administration générale des Douanes et Accises sera responsable du cautionnement et du paiement des droits d'accise.

En principe, le fournisseur peut obtenir le remboursement des accises qui ont été payées dans l'État membre de départ à la suite de la livraison des produits en question en Belgique.

E-COMMERCE DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

Vendita a clienti B2C «particuliers» francesi

Vendita di prodotti con accisa italiana assolta

OSSERVAZIONE

Le risposte ottenute dalla Dogana, per le vie brevi, a mio avviso, NON tengono conto delle disposizioni nazionali e unionali in tema di rappresentante fiscale accise.

Purtroppo gli obblighi del destinatario certificato sono diversi rispetto a quelli del rappresentante fiscale accise. Tanto per esemplificare:

- **Nel caso del rappresentante fiscale** le bevande possono essere inviate direttamente a casa del consumatore finale;
- **Nel caso dello speditore/destinatario certificato** le bevande devono essere inviate al deposito del destinatario certificato e poi, una volta assolta l'accisa, essere smistate ai consumatori finali.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Vendita di prodotti sottoposti ad accisa

Interpello in Dogana

CONCLUSIONI

Come esaminato nelle precedenti slide, il quadro normativo italiano, relativamente alla vendita on line di bevande alcoliche ad accisa assolta, è piuttosto confuso.

Tenuto conto dell'importanza della questione, per la società che intende vendere bevande alcoliche on line, è opportuno porre **DOMANDA DI INTERPELLO** all'Agenzia delle Dogane, proponendo la soluzione prevista dalla Circolare dell'Amministrazione finanziaria francese.

Entro 90 giorni dalla trasmissione dello stesso è possibile ricevere una risposta, anche in base al principio del silenzio assenso.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Vendita di prodotti sottoposti ad accisa

Interpello in Dogana

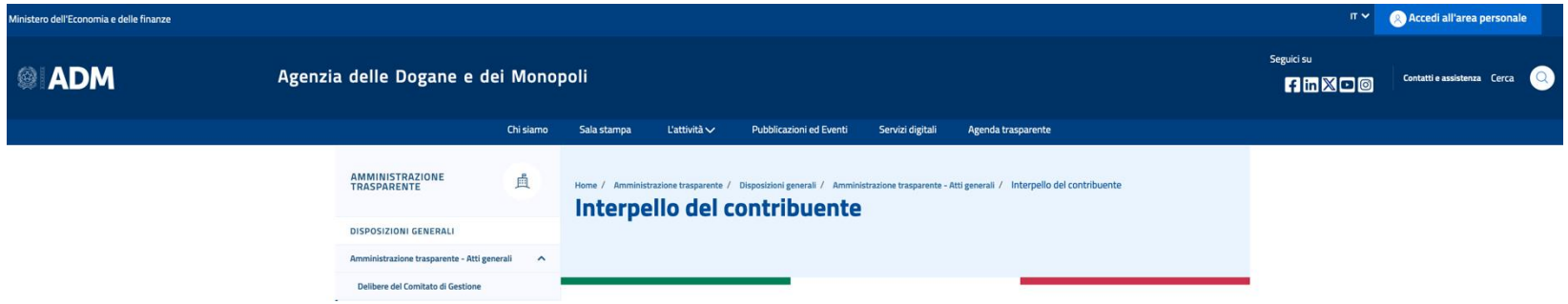

ISTITUTO DELL'INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
L'istituto dell' "interpello del contribuente", introdotto dall'art. 11 della Legge n. 212/2000, e regolamentato dal D.M. n.209/2001, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, prevede ora quattro diverse tipologie di interpello (1):

1. **Interpello ordinario**, attivabile in relazione a qualsiasi disposizione di legge che si presenti obiettivamente incerta nella sua applicazione alla fattispecie concreta e personale dell'istante, ovvero attivabile quando sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta qualificazione delle fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime;

(.....)

Nota (1): La norma è stata modificata dal D.Lgs. N. 219/2023, come riportata nella successiva slide

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Vendita di prodotti sottoposti ad accisa

Interpello in Dogana

Articolo 11, Legge n. 212/2000

Art. 11 (Interpello).

In vigore dal 18/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 219 Articolo 1

1. Il contribuente puo' interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:

a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione;

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Vendita di prodotti sottoposti ad accisa

Interpello in Dogana

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI INTERPELLO

Per i tributi di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Area Dogane, diversi dalle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea - per le quali l'istituto resta disciplinato dalle norme unionali - l'istanza di interpello è presentata alla Direzione Interregionale, Regionale o Interprovinciale territorialmente competente (Direzione territorialmente e gerarchicamente sovraordinata rispetto all'Ufficio doganale interessato) per la soluzione del caso particolare.

L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo e sottoscritta dall'istante o dal suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale, deve contenere, a pena di inammissibilità: i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante compreso il codice fiscale, l'indicazione del tipo di istanza secondo la classificazione prevista ai punti da 1) a 4), la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie, le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione - l'applicazione o la disapplicazione, l'esposizione della soluzione proposta, l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta.
L'istanza può essere presentata, con le seguenti modalità:

1. consegna a mano:
2. spedizione tramite servizio postale, in plico senza busta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
3. Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per ulteriori informazioni in ordine all'inoltro dell'istanza di interpello si fa rimando alle disposizioni contenute nella Determinazione direttoriale n. 10539/RU del 28 gennaio 2016.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Vendita di prodotti sottoposti ad accisa

Interpello in Dogana

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'UFFICIO DESTINATARIO DELL'ISTANZA DI INTERPELLO

Il termine previsto per la risposta è di 90 giorni relativamente alla tipologia di cui alla tipologia 1) e di 120 giorni alle tipologie indicate ai punti da 2) a 4), decorrente dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio.

Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, la Direzione destinataria della stessa può richiedere, usa sola volta, l'integrazione della documentazione presentata dall'istante. I termini per la risposta all'istanza di interpello iniziano a decorrere dalla data di ricezione di tutti i dati carenti da parte dell'Ufficio richiedente.

La risposta all'istanza di interpello, scritta e motivata, è comunicata al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Si rammenta che, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 della Legge n. 212/2000, la presentazione delle istanze di cui ai punti da 1) a 4) non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO DI INTERESSE PER L'OPERATORE

L'istituto dell'interpello è regolato, principalmente, dalle seguenti norme:

(.....)

VENDERE VINO E BEVANDE ALCOLICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO
aspetti Iva e accise

SOLUZIONI ALTERNATIVE

Le soluzioni alternative comportano il NON utilizzo del regime dello sportello unico.

Le due soluzioni oggi sicuramente possibili sono le seguenti:

- Vendita di bevande alcoliche previamente spedite a deposito di altro Paese Ue;
- Vendita di bevande alcoliche a mezzo di commissionario di altro Paese Ue.

VENDERE VINO E BEVANDE ALCOLICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO
aspetti Iva e accise

VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE PREVIAMENTE SPEDITE A DEPOSITO DI ALTRO PAESE UE

Aspetti procedurali – esempio: deposito logistico tedesco:

L'impresa italiana venditrice:

- apre una posizione Iva in Germania (steuernummer + Numero identificativo Iva);
- stipula un contratto di deposito con un operatore logistico tedesco dotato di deposito fiscale o destinatario registrato o destinatario certificato;
- Trasferisce le bevande alcoliche dall'Italia al deposito del Paese di destinazione:
  - Se l'impresa trasferente è un «piccolo produttore di vino»: emissione di e-MVV nei confronti del codice di accisa del deposito fiscale o del destinatario registrato;
  - Se l'impresa trasferente è titolare o utilizza un deposito fiscale: emissione di e-AD: nei confronti del codice di accisa del deposito fiscale o del destinatario registrato;
  - Se l'impresa trasferente è speditore certificato o utilizza uno speditore certificato (operatore logistico dotato della necessaria infrastruttura EMCS): emissione di e-DAS nei confronti del destinatario certificato.

VENDERE VINO E BEVANDE ALCOLICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO

aspetti Iva e accise

In relazione al trasferimento, l'impresa italiana, ai fini dell'Iva:

- emette fattura, al costo, dalla posizione Iva italiana alla posizione Iva tedesca, per operazione non imponibile articolo 41/2/c del Dl n. 331/1993;
- trasmette i dati della fattura allo SDI con il **proprio codice destinatario**, (Risposta AE a Telefisco 2023) natura operazione N3.2;
- Inserisce i dati della fattura nel modello Intra cessioni;
- Reperisce le prove di cessione intracomunitaria e le tiene agli atti;

Il consulente fiscale tedesco che assiste l'impresa italiana svolge la **procedura acquisti intracomunitari**;

L'operatore logistico tedesco svolge la **procedura accise.**

VENDERE VINO E BEVANDE ALCOLICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO

aspetti Iva e accise

ADM

AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 27/06/2025

home> consultazione >nomenclature taric - indice taric>nomenclature taric - visualizza

Elenco Nomenclature TARIC

Criteri:

Codice	
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
2204 10	- Vini spumanti
	- - Vini a denominazione d'origine protetta (DOP)
2204 1011 00	- - - Champagne
2204 1013 00	- - - Cava
2204 1015 00	- - - Prosecco
2204 1091 00	- - - Asti spumante
2204 1093 00	- - - altri
2204 1094 00	- - Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
2204 1096 00	- - altri vini varietali
2204 1098 00	- - altri
	- altri vini; mosti di uva la cui fermentazione e' stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle)

VENDERE VINO E BEVANDE ALCOLICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO

aspetti Iva e accise – access2markets

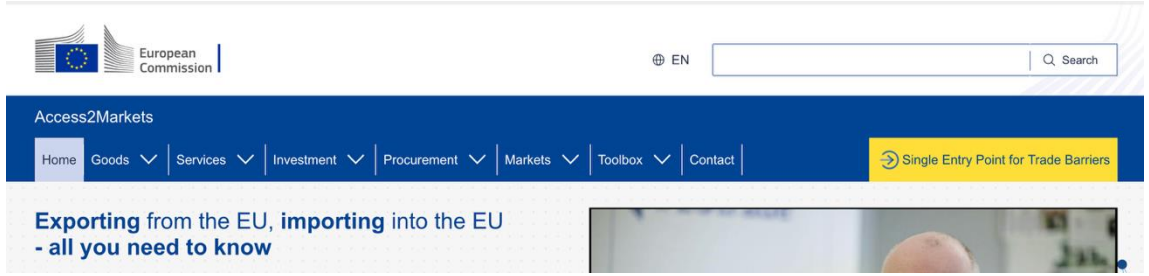

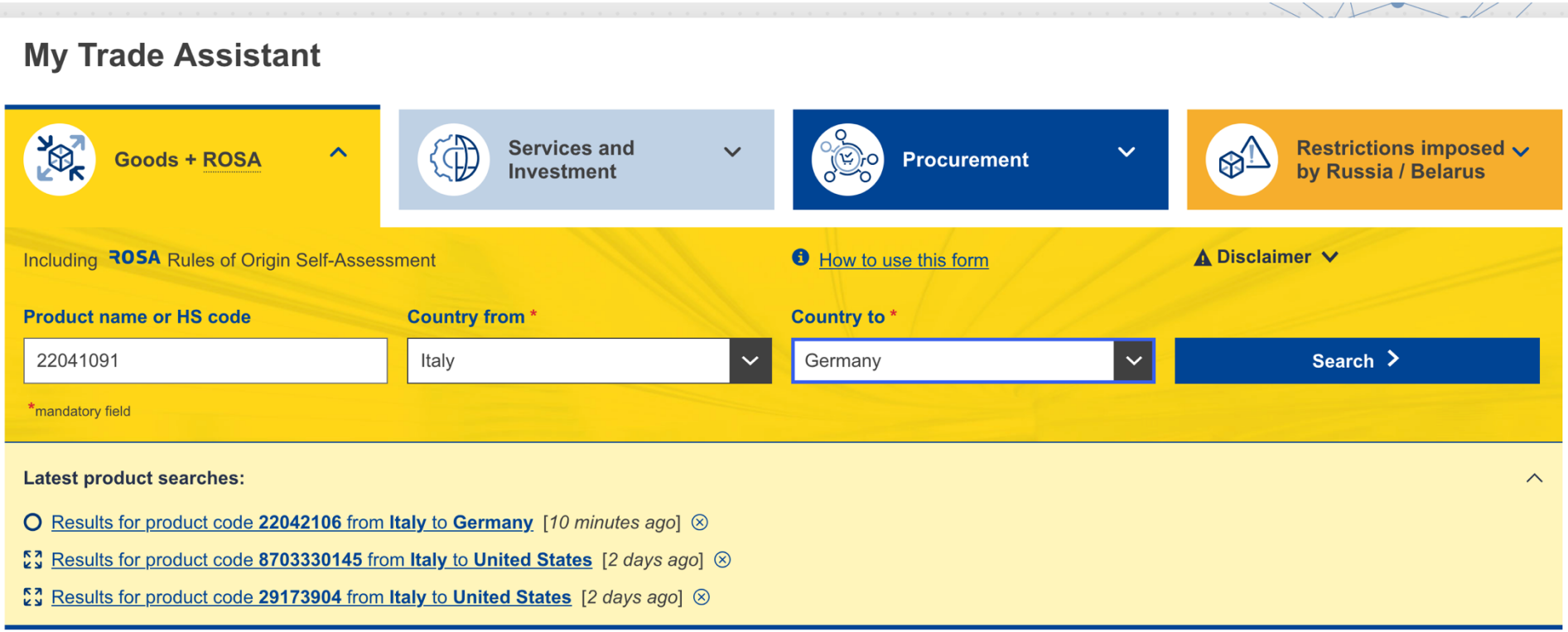

VENDERE VINO E BEVANDE ALCOLICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO

aspetti Iva e accise – access2markets

VENDERE VINO E BEVANDE ALCOLICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO

aspetti Iva e accise – access2markets

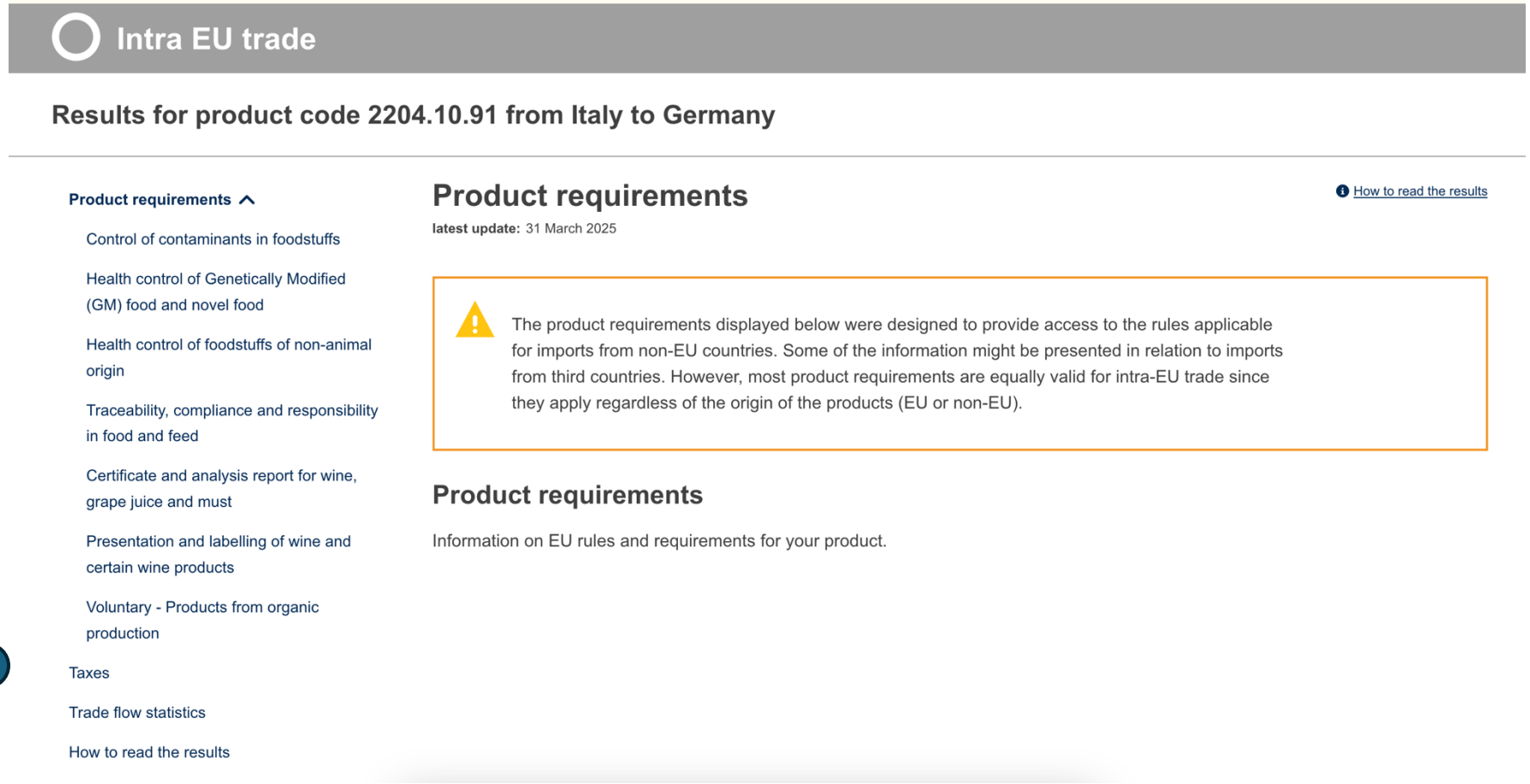

VENDERE VINO E BEVANDE ALCOLICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO
aspetti Iva e accise – access2markets

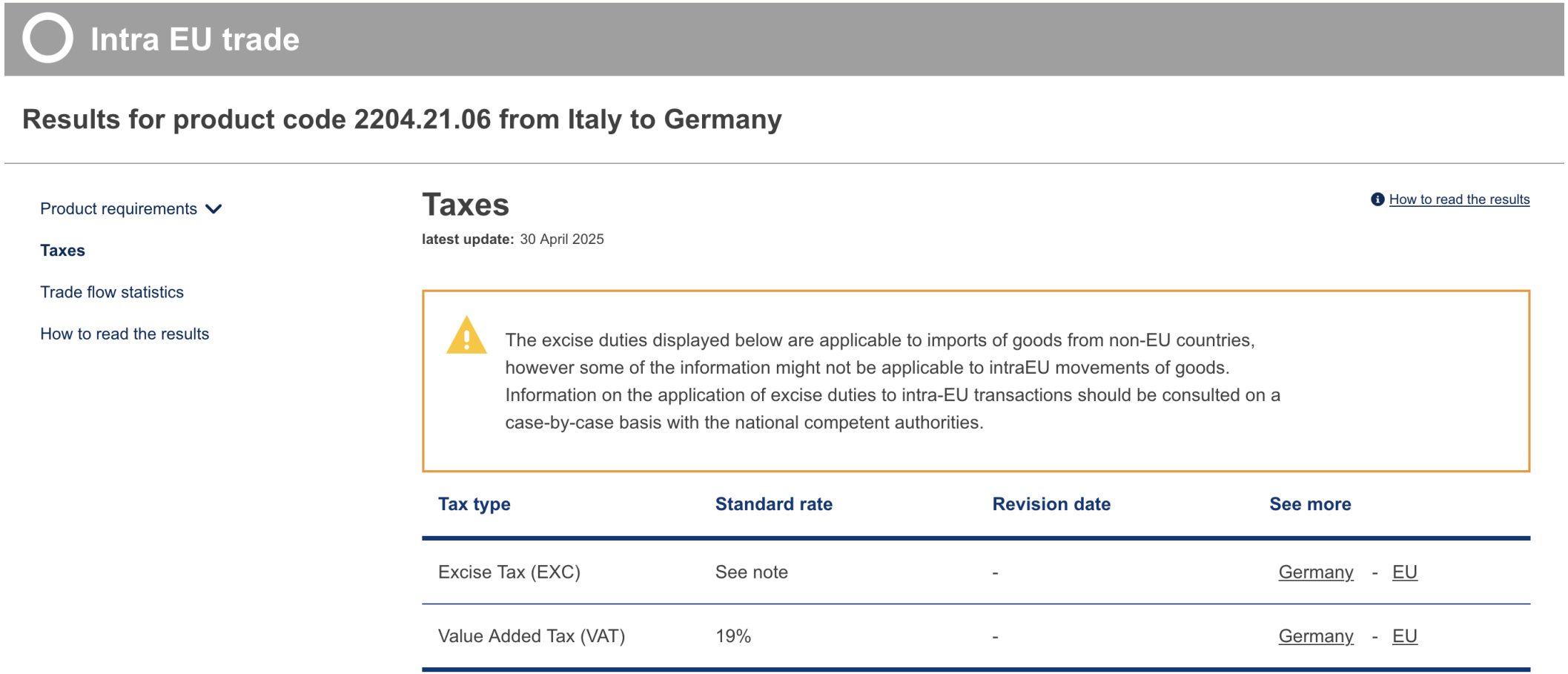

Intra EU trade

Results for product code 2204.21.06 from Italy to Germany

Product requirements

Taxes

Trade flow statistics

How to read the results

Taxes

How to read the results

latest update: 30 April 2025

The excise duties displayed below are applicable to imports of goods from non-EU countries, however some of the information might not be applicable to intraEU movements of goods. Information on the application of excise duties to intra-EU transactions should be consulted on a case-by-case basis with the national competent authorities.

Tax type	Standard rate	Revision date	See more
Excise Tax (EXC)	See note	-	Germany - EU
Value Added Tax (VAT)	19%	-	Germany - EU

Duty on sparkling wine and sparkling fermented beverages

Wines with an alcoholic strength by volume exceeding 1.2% and not exceeding 22%:

- If their alcoholic strength by volume is not greater than 6%: EUR 51 / hL
- All other wines and fermented beverages: EUR 136 / hL

Fermented beverages with an alcoholic strength by volume exceeding 1.2% and not exceeding 22%:

- If their alcoholic strength by volume is not greater than 6%: EUR 51 / hL
- All other wines and fermented beverages: EUR 136 / hL

Duty on intermediate products

Sparkling products with an alcoholic strength by volume greater than 1.2%, and less than or equal to 22%, and which are not included in the tax scope of the duty on sparkling wine and sparkling fermented beverages:

- If their alcoholic strength by volume is not greater than 15%: EUR 136 / hL
- All other intermediate products: EUR 153 / hL

Duty on alcohol and alcohol-derived beverages

Products with an alcoholic strength by volume greater than 22%: EUR 1303 / hL of pure alcohol

VENDERE VINO E BEVANDE ALCOLICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO
aspetti Iva e accise

Il cliente tedesco consumatore finale tedesco accede al sito internet dell'impresa italiana e ordina le bevande alcoliche.

L'impresa italiana:

- a mezzo dell'operatore logistico tedesco, esegue la consegna dei prodotti ordinati;
- emette fattura con Iva tedesca del 19% nei confronti del consumatore finale tedesco (corrispettivo + accisa tedesca = base imponibile Iva tedesca + Iva tedesca); la fattura viene emessa con una numerazione specifica, in 3 esemplari:
  - 1 per l'impresa italiana (contabilità generale)
  - 1 per il consulente fiscale tedesco;
  - 1 per il consumatore finale tedesco;
- registra l'operazione in contabilità generale
- segnala l'operazione allo SDI, con il codice destinatario XXXXXXX, natura operazione N2.2.
- Alle scadenze previste paga accise e Iva tedesche.

VENDERE VINO E BEVANDE ALCOLICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO

aspetti Iva e accise

Contratto di commissione - Germania

VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE A MEZZO DI COMMISSIONARIO DI ALTRO PAESE UE

In base al contratto di commissione alla vendita, sotto il profilo giuridico, la proprietà del bene venduto passa direttamente dal venditore (committente) al cliente estero, mentre sotto il profilo dell'Iva, occorre emettere fattura nei confronti del commissionario e il commissionario la emette nei confronti del cliente estero.

La base imponibile della fattura emessa dal venditore committente nei confronti del commissionario è data dal prezzo di vendita al consumatore finale meno la commissione spettante al commissionario.

L'articolo 2 del Dpr n. 633/1972 - Cessioni di beni, afferma che:

Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.

Costituiscono inoltre cessioni di beni:

(....)

3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;

VENDERE VINO E BEVANDE ALCOLICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO

aspetti Iva e accise

Contratto di commissione - Germania

L'articolo 13 del Dpr n. 633/1972 – base imponibile, afferma che:

(.....)

b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma dell'articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione;

ESEMPIO

- Società commerciale tedesca titolare di Market Place solo per la vendita di vino a consumatori finali tedeschi.
- Viene stipulato un contratto di commissione alla vendita con tale società.
- In base a tale contratto la società tedesca apre e allestisce con fotografie, condizioni di vendita, etc. nel proprio Market place un **negozio virtuale** relativo all'impresa italiana.
- Il consumatore finale tedesco accede al negozio virtuale e ordina la merce.

VENDERE VINO E BEVANDE ALCOLICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO

aspetti Iva e accise

Contratto di commissione - Germania

- La società commerciale tedesca comunica all'impresa italiana l'avvenuta ordinazione.
- L'impresa italiana conferma la propria disponibilità a vendere il prodotto e la società commerciale tedesca, emette conferma d'ordine nei confronti del cliente consumatore finale tedesco.
- L'impresa italiana, consegna la merce mediante DDT, a trasportatore di Bolzano dotato di deposito fiscale.
- Il trasportatore prende in carico il prodotto nel deposito fiscale ed emette e-AD nei confronti del codice di accisa di operatore logistico tedesco deposito fiscale / destinatario registrato, operante per conto della società commerciale tedesca.

VENDERE VINO E BEVANDE ALCOLICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO

aspetti Iva e accise

Contratto di commissione - Germania

- In Germania viene svolta la procedura accise.
- Il prodotto viene consegnato al cliente finale.
- L'impresa italiana:
  - emette fattura di cessione intracomunitaria per operazione non imponibile articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993 nei confronti della società commerciale tedesca, in base al prezzo di vendita del prodotto nei confronti del consumatore finale meno la percentuale di commissione riconosciuta alla società tedesca;
  - trasmette i dati della fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX, natura operazione N3.2;
  - inserisce i dati dell'operazione nei modello Intra cessioni;
  - riceve la documentazione idonea a comprovare l'arrivo in Germania del prodotto finito;